Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 3 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1948, n. 1131.
Ratifica di alcuni decreti legislativi sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali e delle iniziative industriali, ed estensione della efficacia della disciplina stessa fino al 31 ottobre 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946, n. 575, 29 giugno 1947, n. 543, 29 giugno 1947, n. 544, 30 settembre 1947, n. 1032, 29 novembre 1947, n. 1523, e 27 marzo 1948, n. 506, sono ratificati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.

Art. 2.

Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330, e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali, prorogate con decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506, continueranno ad avere effetto fino al 31 ottobre 1948.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — SCELBA — GRASSI — VANONI — PELLA — PACCIARDI — TUPINI — SEGNI — JERVOLINO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1948.

Esenzione dall'obbligo dello speciale permesso di circolazione delle autovetture di potenza non superiore ai sessanta cavalli fiscali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384, e prorogato da ultimo con il decreto legislativo 29 novembre 1947, n. 1523;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 57;

Visti i decreti Ministeriali 24 febbraio 1948, n. 3450, e 3 luglio 1948, n. 8265;

Decreta:

Art. 1.

Sono esenti dall'obbligo dello speciale permesso di circolazione di cui all'art. 1 del regio decreto 5 maggio 1944, n. 133, oltre le categorie di autoveicoli previste nei decreti Ministeriali 24 febbraio 1948, n. 3450 e 3 luglio 1948, n. 8265, anche le autovetture di potenza non superiore ai sessanta cavalli fiscali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, foglio n. 146. — PETRAROJA

(4038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 107 del 26 agosto 1948 riguardante la revisione delle tariffe dell'acquedotto di S. Teresa in Riva.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 107 del 26 agosto 1948, ha deciso quanto appresso:

A modifica della circolare n. 58 del 21 febbraio 1948, la Società sviluppo imprese meridionali, esercente l'acquedotto di S. Teresa in Riva (Messina), è autorizzata ad applicare, per la vendita dell'acqua ad uso irriguo, l'aumento di L. 6,50 al mc. rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 600 % rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

(4039)

Riassunto del provvedimento n. 108 del 26 agosto 1948 riguardante l'esenzione dall'applicazione del sovraprezzo termico per energia erogata con reti isolate.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 108 del 26 agosto 1948, ha deciso quanto appresso:

Facendo seguito alla circolare n. 102 dell'11 agosto ed a chiarimento di quanto disposto al punto 3, lettera *b*) della circolare n. 87 del 14 gennaio 1947 del Ministero dell'industria e commercio, si precisa che l'esenzione dal pagamento del sovraprezzo termoelettrico per le utenze di imprese distributrici le cui reti sono « isolate » rispetto alle altre reti elettriche, deve intendersi limitata al caso in cui la rete « isolata » di distribuzione di energia elettrica non sia allacciata con una linea qualsiasi con reti di altre imprese distributrici.

(4040)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, il dott. Genovese Ignazio di Francesco è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Stromboli, del distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(4043)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 30 agosto 1948, Matraia Mario, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Camaiore, stesso distretto.

(4044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Porte (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino della estensione di ettari 16 circa, compresa nel comune di Porte, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale, Belardera, Filagni.

(3939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Ferr. 3 %	29486	375 —	Paolini Ida di *Eugenio Paolo*, moglie di Soave Giovanni-Carlo, dom. in Roma.	Paolini Ida di *Paolo-Eugenio* ecc. come contro.
Id.	29859	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	31236	255 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	31237	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	55417	1.250 —	Fantini *Maria* fu Carlo, moglie di Supparo Luigi, dom. in Torino.	Fantini *Edvige Maria* fu Carlo, ecc. come contro.
Id.	55418	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55419	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55420	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	60688	225 —	Pallavicino Barberina fu Rodolfo, nubile, dom. in Genova.	Pallavicino Barberina fu Rodolfo, nubile, *interdetta sotto la tutela di Morione Angelo fu Giambattista*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	212510	584,50	Oreni *Maria Giuseppina* fu Filippo, moglie di Osculati Francesco detto Franco, dom. a Monza (Milano), vincolata.	Oreni *Giuseppina Maria* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	399759	31,50	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano e sotto la curatela speciale di Barbera Paolo fu Santi, dom. in Nizza di Sicilia (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia* fu Sebastiano, ecc, come contro.
Id.	250664	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	250665	7 —	Barbera Rosaria, Maria-Giuseppa e Santi fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano, ecc., come sopra.	Barbera Rosaria, Maria Giuseppa e Santi fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia* fu Sebastiano, ecc., come sopra.
Id.	369323	2.030 —	Buscaglia Eugenia Giovanna di *Eugenio*, moglie di Bazuro Andrea, dom. a Genova, vincolata.	Buscaglia Eugenia Giovanna di *Tommaso Eugenio*, ecc., come contro.
Redimibile 5 %	7673	295 —	Polverini *Rendo* di Rinaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto ad Antinori Adolfo fu Augusto, dom. ad Ancona.	Polverini *Renzo* di Rinaldo, ecc., come contro.
Ferr. 3 % Adriatiche Mediterranee e Sicule	2741	75 —	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo, dom. a Genova, con usufrutto a detta Bonino vedova di Moro Giovanni Battista.	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Ida-Clotilde-Aurora-Maria* fu Paolo Adolfo, dom. a Genova, con usufrutto a detta Bonino vedova di Moro Giovanni Battista.
Id.	13332	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13333	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28879	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	30382	300 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3 % Adriatiche Mediterranee e Sicule	32333	60 —	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, con usufrutto a Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni-Battista, dom. a Genova.	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, con usufrutto a Bonino *Ida-Clotilde Aurora-Maria* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista, dom. a Genova.
Id.	32334	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	17843	4.240 —	Becker *Cristoforo* fu *Edoardo*, dom. in Genova, ipotecato.	Becker *Giovan Cristoforo* fu *Odoardo*, dom. in Genova, ipotecato.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	1673	Cap. nom. 95.000	*Costa* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife.	*Gosta* Luigi fu Enrico, minore, ecc., come contro.
Id. Serie 29	72	Cap. nom. 20.000	Molteni *Bianca* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Gerli Giovanna* fu Santo ved. Molteni.	Molteni *Annarosa Bianca* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Guli Matilde Giovanna* fu Santo ved. Molteni.
Id. Serie 24	100	5.500	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 27	117	2.500	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	338671	1.102,50	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Aurora* ved. Moro, dom. a Genova, con usufrutto a Bonino *Aurora* di Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista.	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* vedova Moro, dom. a Genova, con usufrutto a Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* di Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista.
Id.	342098	934,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11710	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	569273	105 —	Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista fu Tomaso, dom. a Genova.	Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista fu Tomaso, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	20126	1.057 —	*Ainardi Ida* fu Giacinto vedova di Coppi Giacomo, dom. a Torino.	*Ainardi Luigia Ida* fu Giacinto, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3638) Roma, addì 28 luglio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per titoli ed esami a centoventi posti di tenenti medici, a quindici posti di tenenti chimico-farmacisti e a otto posti di tenenti veterinari nei ruoli del servizio permanente effettivo dell'esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente la equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la nota n. 7639/12106 del 9 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per titoli ed esami a centoventi posti di tenente medico, a quindici posti di tenente chimico-farmacista e a otto posti di tenente veterinario in servizio permanente dell'esercito;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami per la nomina, nei ruoli del servizio permanente, di:

a) centoventi tenenti medici;

b) quindici tenenti chimico-farmacisti;

c) otto tenenti veterinari.

Art. 2.

A tali concorsi possono partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio od in congedo, di qualsiasi arma o servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 3, n. 7, e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 32° anno di età.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo, indirizzata al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali divisione reclutamento), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero in tutti gli altri casi, al Comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e i titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il distretto cui sono in forza o il corpo cui appartengono, se in servizio militare.

Delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda ed al Ministero della difesa Esercito (direzione generale personale ufficiali);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopra detto di novanta giorni, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal sindaco nella sua qualità di capo del Comune;

3) certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal l'ufficio del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma;

4) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale, vistato per autentica dal prefetto;

5) stato di famiglia, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

6) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un notaio o dal sindaco. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende;

7) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario).

In luogo dei diplomi originali su menzionati, possono essere prodotte copie notarili di essi, redatte in carta da bollo e legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico), di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista), di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario), rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

8) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

9) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso solo nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma del precedente n. 7).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista il certificato di cui al n. 8) deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari delle Facoltà di chimica e farmacia, o della Facoltà di chimica e della Facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, e il certificato di cui al presente n. 9) le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista;

10) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6); gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n 2).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa Esercito, deve riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

In calce ad ogni domanda le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali divisione reclutamento), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate.

Con le domande le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della difesa Esercito:

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o sottufficiale dell'esercito o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale, o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa, ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia; se il concorrente è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia;

e) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare principale, da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Nella visita su accennata, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, debbono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in m. 1,60.

La Commissione sanitaria dovrà inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle cinque diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle cinque ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, ed a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente alla autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero, unitamente alla dichiarazione di visita medica;

f) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914);

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Per i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*).

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali divisione reclutamento).

Art. 5.
Norme per i concorrenti residenti all'estero.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, unitamente ai documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla competente autorità diplomatica o consolare

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere, tenendo presente le norme di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4, il relativo verbale che dev'essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno immediatamente al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personale ufficiali divisione reclutamento) le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi, nonchè il verbale di visita medico-collegiale di cui sopra e interesseranno le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personale ufficiali - divisione reclutamento) dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *g*) del precedente art. 4.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno, altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.
Norme concernenti le Commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nei programmi annessi al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami di concorso, saranno composte:

a) per la nomina a tenente medico, di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico, senza diritto a voto. La Commissione potrà suddividersi in due Sotto-commissioni, l'una per la prova di clinica medica e chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica;

b) per la nomina a tenente chimico-farmacista, di tre ufficiali del servizio sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del servizio sanitario, senza diritto a voto;

c) per la nomina a tenente veterinario, di tre ufficiali del servizio veterinario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale veterinario, senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la difesa.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente quattro, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente uno.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente quattro, ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente uno, si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per cinque.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati, che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30, perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo, contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame e perde il diritto al concorso.

La Commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra, e trasmettendolo, nello stesso piego raccomandato, unitamente ai lavori dei candidati.

I comitati di vigilanza, composti da tre a sei ufficiali, a seconda del numero dei concorrenti, saranno nominati dalle autorità alle quali il Ministero invierà i temi scritti.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Art. 8.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno e il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 9.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio per il quale hanno concorso, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

Per i tenenti medici e chimico-farmacisti l'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

L'anzianità relativa nel grado di tenente veterinario sarà stabilita in base alla classifica ottenuta nel concorso.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimico-farmacisti frequenteranno un corso presso la scuola di sanità militare; i tenenti veterinari frequenteranno prima un corso addestrativo teorico pratico presso un ente militare da destinarsi, poi un corso professionale teorico pratico presso un centro rifornimento quadrupedi.

I tenenti veterinari provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso addestrativo.

Ai tenenti nominati in base ai presenti concorsi è fatto divieto, per un periodo di quattro anni dalla nomina, di ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1948
Registro Esercito n. 16, foglio n. 245

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente medico in servizio permanente

I. — Prova scritta di igiene militare.

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

II. — Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver provveduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportuno, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

III. — Prova orale e pratica di anatomia topografica.

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportuno.

1) Regione occipito-frontale, regione temporale, topografica cranio-encefalica.
2) Regione sopraioidea.
3) Regione sottoioidea.
4) Regione parotidea.
5) Regione carotidea.
6) Regione sopraclavicolare.
7) Regione sternale.
8) Regione sottoclavicolare.
9) Regione antero laterale della parete addominale.
10) Regione lombare.
11) Regione inguino-addominale.
12) Regione dell'ascella.
13) Regione deltoidea.
14) Regione anteriore o posteriore del braccio.
15) Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
16) Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
17) Regione anteriore del polso e palma della mano.
18) Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
19) Regione inguino-crurale.
20) Regione anteriore o posteriore della coscia.
21) Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
22) Regione anteriore o posteriore della gamba.
23) Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

Programma d'esame per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente

I. — Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologica.

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

II. — Prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato di un numero complessivo di acidi e basi non superiori a dieci (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

III. — Prova orale (durata massima 40 minuti).

Discussione su argomenti di chimica farmaceutica, bromatologica e farmacognosia. Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente

I. — Prova scritta d'igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto, senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

II. — *Prova orale di anatomia normale e patologica;* fisiologia; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; materia medica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

TESI.

1) Micro-organismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia, influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2) Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie d'infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3) Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico.

Carbonchio ematico, vaccinazioni, siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4) Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5) *Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della* febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6) Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e pioemie.

7) Circolazione linfatica, linfangiti; linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e terapia.

8) Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9) Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningoencefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10) Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11) Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12) Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile; gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13) Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14) Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15) Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16) Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17) Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali; emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18) Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi; prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite ar*ticolari ed artrite traumatica:* sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19) Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista: caratteri e composizioni, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche e patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

Fistole salivari, sintomi e cura.

20) *Apparecchio genitale maschile e femminile:* generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustute, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriocicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno, eziologia, sintomi, diagnosi, differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

21) Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare; mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22) Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

III. Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malatia chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 20 maggio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(3971)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.